

COMUNE DI PIETRARUBBIA
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del Reg. Data 28-11-00

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. APPROVAZIONE.

L'anno duemila , il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21,00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.


Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria , che e' stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:


| | | | | |
|---------------------|---|-------------------|---|---|
| !ROSSI MARCO | P | !PISELLI RADIO | P | ! |
| !PACI MARIA ASSUNTA | A | !SALUCCI DOMENICO | P | ! |
| !MELINI SAMUELA | P | !VERGARI LUCIANO | P | ! |
| !BERNARDINI SARA | P | !DOMINICI SIMONA | P | ! |
| !LAZZARI STEFANO | P | !AMATI ANTONIO | A | ! |
| !BINI ALBERTO | P | !GAGGINI ANDREA | A | ! |
| !BRACCI MICHELE | A | ! | ! | ! |

| | |
|-----------------|---------------|
| Assegnati n. 13 | Presenti n. 9 |
| In carica n. 13 | Assenti n. 4 |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sign. ROSSI MARCO nella sua qualita' di SINDACO ;

- Assiste il Segretario comunale sign. CASULLI M. IMMACOLATA
- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori:
 LAZZARI STEFANO
 SALUCCI DOMENICO
 DOMINICI SIMONA
- La seduta e' Pubblica

371
 29-11-00 28-11-00


14-1-01 29-1-01


IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 avente ad oggetto: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 1992 n. 285;

Vista la L.R. 6-4-1998 n. 10 ed in particolare l'art. 7, comma 1, che impone ai Comuni l'approvazione di un Regolamento per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e noleggio veicoli con conducente;

Considerato che, effettuate le necessarie valutazioni ai sensi dei criteri indicati all'art. 7 della L.R. n. 10/98 e' emersa l'opportunita' di fissare n. 1 licenza di taxi ed 1 il numero di licenza di noleggio veicoli in considerazione della realta' sia del territorio comunale che dei potenziali fruitori del servizio in questione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito;

Vista la bozza di Regolamento allegata composta di n. articoli;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, composto da n. 34 articoli allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di inviare il presente atto al CO.RE.CO. di Ancona ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3) di trasmettere il presente regolamento per l'attivita' di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al competente Servizio della Regione Marche, ai sensi di quanto richiesto con nota n. 5657 del 20-9-2000;
- 4) di dare atto che il presente regolamento entrera' in vigore immediatamente dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 5) di demandare alla segreteria l'incarico di provvedere a favorevole controllo ottenuto ed a pubblicazioni eseguite, all'inserimento del presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

ART. 1

PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, effettuato a richiesta dall'utente in modo non continuativo e periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti all'atto dell'inizio della prestazione.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a. il servizio taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b. il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

TITOLO I

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 2

RUOLO DEI CONDUCENTI

1. L'accesso alle professioni di cui all'art. 1, comma 2, è consentito ai cittadini anche extracomunitari od equiparati, iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti, adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto presso la locale Camera di Commercio.
2. I requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1, sono verificati dalla competente Camera di Commercio.
3. L'iscrizione al ruolo professionale è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea nella qualità di:
 - a. collaboratore familiare o sostituto del titolare dalla licenza o autorizzazione per un tempo determinato e/o un viaggio determinato;
 - b. dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente con sostituto, a tempo determinato, del dipendente medesimo.

ART. 3

NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

1. Le licenze complessive dell'esercizio dell'attività di taxi sono fissate nel numero di 1. (PER EFFETTO DELLA MODIFICA REGOLAMENTARE ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N° 47 DEL 24.08.09 IL NUMERO 1 È SOSTITUITO DA 2)
2. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio conducente e autovettura, sono fissate nel numero di 1.
3. Non sono previste autorizzazioni per il noleggio di motocarrozette, natanti e veicoli a trazione animale.

TITOLO II

SINGOLI PROVVEDIMENTI

ART. 4

LICENZE ED AUTORIZZAZIONI D'ESERCIZIO

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'art. 1, comma 2 del presente regolamento, sono rilasciate dal Comune mediante pubblico concorso.
Ogni licenza o autorizzazione, si riferisce ad un singolo veicolo o natante.
2. In capo ad un singolo soggetto è vietato:
 - a. il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi;
 - b. il cumulo delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
3. In capo ad un medesimo soggetto è consentito:
 - a. il cumulo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente;
 - b. il cumulo della licenza per l'esercizio di trasporto di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
4. I titolari di licenza per l'esercizio di trasporto di taxi o di autorizzazione per l'esercizio di servizio di noleggio con conducente al fine del libero esercizio delle proprie attività, possono:
 - a. essere iscritti in qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto all'Albo delle Imprese Artigiane ex. art. 5 della Legge del 08.08.1985 n. 443;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi,

- c. operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d. essere imprenditori privati che svolgono le attività di cui alla *lettera b.*, comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 21/92 (servizio di noleggio con conducente e non già anche servizio di taxi).

5. Nei casi di cui al comma precedente, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti, e rientrare in possesso della licenza o autorizzazione precedentemente conferita, in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 5

TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a. sia titolare di licenza o di autorizzazione da 5 anni;
- b. abbia raggiunto sessanta anni di età;
- c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, sono trasferite:

- a. ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti;
- b. ad altre persone, designate dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, entro il termine massimo di due anni dall'evento, dietro autorizzazione del Comune, purché in possesso dei requisiti prescritti;

Durante tale periodo, il servizio deve essere esercitato da un erede, o da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

Nel caso in cui il trasferimento non avvenga entro il biennio, la licenza o l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Alla domanda di trasferimento della licenza o della autorizzazione di noleggio con conducente di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, redatta e documentata secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21, deve essere allegato anche:

- copia del contratto di cessione registrato ovvero copia di dichiarazione

di successione (qualora ricorra l'obbligo della sua presentazione), con indicazione dell'erede a cui volturare il titolo.

Qualora non ricorra l'obbligo della sua presentazione, è comunque necessaria la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione dell'erede a cui volturare il titolo, a firma degli eredi appartenenti al gruppo familiare del titolare.

4. Il cessionario o l'erede intestatario, devono essere in possesso di quanto previsto dal successivo art. 21.

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza l'autorizzazione non potrà esserne attribuita altra per concorso pubblico e non potrà esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 6

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida dei taxi con persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 2 del presente regolamento e in possesso dei requisiti prescritti:

- a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b. per chiamata alle armi;
- c. per un periodo di ferie non superiori a giorni trenta annui;
- d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori di titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, possono farsi sostituire alla guida di persone iscritte nel ruolo di cui al precedente art. 2 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dalla Legge 18.04.1962 n. 230.

ART. 7

SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Non sono consentite sostituzioni di veicoli senza autorizzazione del Comune, la quale sarà concessa solo relativamente a mezzi in possesso delle seguenti caratteristiche previste dalla normativa vigente, tempo per tempo.

ART. 8

VIDIMAZIONE

1. Le licenze e le autorizzazioni relative alla attività disciplinate dal presente regolamento devono essere sottoposte ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale.

La vidimazione è condizionata:

- 1) alla verifica della permanenza di quanto previsto dall'art. 21 comma 2 del presente regolamento, comprovata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'interessato nel rispetto della normativa vigente;
 - 2) alla verifica della idoneità dei mezzi adibiti al servizio ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.
2. Qualora non sussistano più i requisiti di cui all'art. 21 comma 2 *lettere a. b. c.* del presente regolamento, si proceda alla revoca.
- Qualora venga verificata la carenza di quanto previsto dall'art. 21 comma 2 *lettere d. e e.* del presente regolamento, e dal punto 2 del precedente comma, viene assegnato un termine non superiore a sei mesi per procedere alla regolarizzazione.
- Scaduto il termine di sei mesi, si procede alla revoca senza possibilità di ulteriori proroghe.

TITOLO III

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 9

INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro il termine perentorio di 120 gg., decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al rilascio, comprovata da ricevuta di ritorno della raccomandata, ovvero da notifica effettuata secondo le forme di legge.

ART. 10

COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo), a condizione che siano iscritti al ruolo di cui al precedente art. 2, e in conformità di quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.

ART. 11

SERVIZIO DI TAXI

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi, devono iniziare il servizio all'interno territorio comunale o dell'area comprensoriale.

Il prelevamento dell'utente deve essere effettuato con partenza dal territorio comunale o dell'area comprensoriale.

Essi possono circolare e sostare liberamente su tutto il territorio comunale e concludere il servizio presso qualunque destinazione, secondo le condizioni stabilite all'atto del prelevamento dell'utente.

La prestazione del servizio è obbligatoria.

Lo stazionamento deve avvenire in luogo pubblico.

Il servizio di taxi, ove esercitato, ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

2. Il comprensorio è eventualmente individuato dalle amministrazioni sovracomunali competenti.
3. Fino a quando non interverrà l'individuazione di cui al comma 2, il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.
4. L'orario di lavoro di ciascun tassista è di 8 ore giornaliere.
5. Ciascun operatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

ART. 12

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto all'utenza mediante sosta presso la rimessa del vettore, situata all'interno del territorio comunale.

Si rivolge all'utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri mezzi pubblici.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

ART. 13

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nello svolgimento del servizio il guidatore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. comportarsi secondo correttezza e senso di responsabilità;
 - b. tenere il mezzo pulito in perfetta efficienza;
 - c. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo;
 - d. consegnare al competente ufficio comunale, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - e. mantenere in perfetta efficienza tutta la strumentazione di bordo;
 - f. tenere a bordo del mezzo la licenza o l'autorizzazione;
 - g. tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione a ruolo;

- h. comunicare al Comune, entro due giorni dalla data iniziale dell'evento, qualsiasi sospensione del servizio.
2. Al guidatore è vietato:
- a. far salire persone estranee a quelle che hanno commissionato la corsa;
 - b. portare animali propri sul mezzo;
 - c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo espressa richiesta del committente o forza maggiore o evidente pericolo;
 - d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa stabilita;
 - e. rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
 - f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap nei limiti della capienza del veicolo.

ART. 14

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti dei servizi di cui al precedente art. 1 è vietato:
- a. fumare in vettura;
 - b. gettare degli oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c. pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso da bagaglio;
 - d. pretendere che il trasporto venga effettuato in violazione delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

ART. 15

IDONEITA' DEL MEZZO

La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sulla idoneità dei mezzi.

ART. 16

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso di interruzione di trasporto per avaria del mezzo o per cause di forze maggiore, in assenza di servizio sostitutivo, il committente può abbandonare il mezzo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 17

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Tutti i noleggiatori o guidatori di taxi, con qualsiasi veicolo, hanno l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap, è effettuato gratuitamente.

ART. 18

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SERVIZIO TAXI E TARIFFE DI SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Le tariffe dei servizi di taxi sono determinate dal Comune.

Il corrispettivo di questo tipo di servizio è calcolato con tassametro omologato.

L'obbligo del tassametro si intende automaticamente abrogato, qualora i competenti organi, ravvisandone i presupposti, dispongano diversamente.

L'esistenza di eventuali supplementi tariffari, è portata a conoscenza dall'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.

Per il servizio di taxi la tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Di norma le tariffe vengono adeguate, su richiesta di un rappresentante dei tassisti, decorsi non meno di due anni dall'ultima variazione.

La variazione delle tariffe deve essere effettuata sulla base della variazione degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e di immigrati.

Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

ART. 19

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA

1. Le caratteristiche delle vetture sono individuate nel rispetto della normativa vigente, tempo per tempo.

2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI", e sulle due fiancate un adesivo con scritto "COMUNE DI PIETRARUBBIA TEL. _____".

Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi è assegnato un numero d'ordine e una targa con la scritta in nero "COMUNE DI PIETRARUBBIA, Servizio Pubblico n. _____".

3. I mezzi adibiti a servizio noleggio con conducente, portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotati di una targa metallica posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, dello stemma del Comune di appartenenza e di un numero progressivo.

TITOLO IV

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

ART. 20

ASSEGNAZIONI DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1. Il bando di concorso deve essere pubblicato entro il termine di 120 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili una o più autorizzazioni o licenze di esercizio.

Esso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Il bando di concorso deve contenere le seguenti disposizioni:

- a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b. punteggio connesso ai titoli di cui al comma seguente;
- c. indicazione del termine di presentazione della domande;
- d. schema della domanda di ammissione;
- e. ogni altro elemento ritenuto utile, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 21.

2. Punteggio connesso ai titoli:

- a. esercizio di servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno mesi sei, o essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per lo stesso periodo, punti 2 a semestre per un massimo di punti 16. In caso di parità il titolo è assegnato al candidato più giovane di età. In caso di parità anche nel requisito sopracitato, si procede previo sorteggio.

3. Il Comune, approvata la graduatoria, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.

All'assegnatario del titolo è vietato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.

ART. 21

DOMANDA

1. La domanda di assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, è redatta su carta legale, deve essere indirizzata al Comune e deve contenere:

- a. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b. denominazione e sede della ditta che intende esercitare l'attività;
- c. data di iscrizione al ruolo professionale previsto dal precedente art. 2, ove necessario;
- d. dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo o natante assicurato e in regola con le norme in vigore;

- 2 e. il possesso di un eventuale titolo preferenziale di cui all'art. 2 comma del presente regolamento;
- f. per le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente la disponibilità di una rimessa o l'impegno a procurarsi tale disponibilità prima dell'inizio del servizio, entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

2. La licenza o l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento è rilasciata previa acquisizione agli atti di quanto segue:

- a. certificato di abilitazione professionale;
- b. certificato di idoneità professionale;
- c. certificato di iscrizione al ruolo professionale previsto dal precedente art. 2, ove necessario;
- d. documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante;
- e. per le alle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di noleggio con conducente di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui i risulti la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano sono a disposizione dell'utenza.

3. Sono fatte comunque salve le possibilità offerte dalla normativa vigente , tempo per tempo, in materia di autocertificazione.

ART. 22

RINUNCIA ALLA LICENZA O ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza o autorizzazione, deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

TITOLO V

VIGILANZA

ART. 23

ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge del 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 24

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, per quanto non contemplato dalla L.R. n. 10/98, sono punite:
 - a. con sanzione amministrativa pecuniaria ;
 - b. con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni:
 - a. violazione dell'art. 19 relativo alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
 - b. violazione dell'art. 8 relativo al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - c. mancata comunicazione al comune della sospensione del servizio, entro due giorni dall'inizio della sospensione;
 - e. violazione, del tassista, dell'obbligo di prestare servizio in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del presente regolamento.
3. Il presente articolo è integrato dalle disposizioni previste in materia della L.R. n. 10/98.

ART. 25

SOSPENSIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o autorizzazione, è sospesa dal competente organo comunale, per un periodo non superiore a mesi 6, nei seguenti casi:
 - a. violazione delle norme del Codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla sostituzione alla guida dei mezzi, come previsto dall'art. 6;
 - c. violazione delle norme che regolano il trasporto dei disabili così come previsto dall'art. 17;
 - d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
2. L'organo comunale competente, dispone sul periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il presente articolo è integrato dalle disposizioni previste in materia della L.R. n. 10/98.

ART. 26

REVOCA DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. L'organo competente dispone la revoca della licenza o autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per la violazione delle norme previste dall'art. 4 comma 2 del presente regolamento;
 - b. per le ipotesi dall'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
 - c. per la violazione della norma sulla trasferibilità delle licenze o autorizzazioni, di cui al art. 5 comma 1 e comma 2 (ultimo capoverso);
 - d. a seguito di tre provvedimenti di sospensione;
 - e. per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Il presente articolo è integrato dalle disposizioni previste in materia dalla L.R. n. 10/98.

ART. 27

DECADENZA DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. L'organo competente dispone la decadenza della licenza o autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Il presente articolo è integrato dalle disposizioni previste in materia dalla L.R. n. 10/98.

ART. 28

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza o autorizzazione.

ART. 29

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui all'art. 24 sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

TITOLO VI

INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

ART. 30

MODALITA' DI ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. Questo Comune esercita, con meno di 5.000 abitanti, il servizio di trasporto pubblico a servizio dei propri cittadini o di proprie strutture sociali, sanitarie, amministrative, scolastiche, sportive, culturali, turistiche, termali, allo scopo di facilitare la mobilità dei cittadini delle aree a bassa densità o a domanda debole.
2. L'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta, e previa verifica della necessaria copertura finanziaria, può istituire, in tragitti preindividuati ed in orari predefiniti, il servizio pubblico di trasporto di linea e/o a chiamata, per collegare il capoluogo con le frazioni, ed eventualmente per i collegamenti con le strutture pubbliche presenti nel territorio dei comuni limitrofi, nelle seguenti forme:
 - a. gestione diretta con automezzi propri e personale dipendente;
 - b. stipula di contratto di servizio con imprese pubbliche o private anche attraverso la cessione in uso dei propri mezzi di trasporto, sulla base delle regole fissate nel presente regolamento.
3. Nell'atto deliberativo, la Giunta deve dare atto dell'applicazione delle tariffe fissate dall'Amministrazione congiuntamente agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, nel rispetto della normativa prevista dalla L.R. n. 31/92 e successive modificazioni e dalla L.R. 27/97.
4. Qualora, in relazione al servizio svolto, si renda conveniente l'affidamento del servizio a terzi, il servizio potrà essere svolto tramite ditta specializzata, individuata dopo l'esperimento tra trattativa privata tra ditte idonee del settore disposte ad assicurare il servizio per gli aventi diritto alle agevolazioni.

ART. 31

UTILIZZO DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Nel rispetto dei requisiti tecnici posseduti da ciascun automezzo (portata, attrezzatura in dotazione, ecc.), i veicoli di proprietà comunale e quelli già adibiti al trasporto degli alunni della scuola dell'Obbligo (fatta eccezione per quelli abilitati esclusivamente al trasporto degli alunni delle scuole materne) possono essere utilizzati nell'ambito comunale per i seguenti servizi:
 - a. *trasporto promiscuo - studenti scuola dell'Obbligo, studenti scuole Superiori e altri viaggiatori* nei tragitti di massima percorsi per il normale trasporto scolastico a servizio di zone e/o in orari non serviti da altri mezzi di linea;
 - b. *trasporto promiscuo di collegamento tra il capoluogo del Comune e le sue frazioni* per percorsi e/o orari non serviti da altri automezzi di linea;
 - c. *trasporto di persone per iniziative a carattere sociale* (terme, vacanze montane o marine, ecc.) o *a carattere culturale* (cinema, teatro,

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to ROSSI MARCO

IL SEGRETARIO

F.to CASULLI M. IMMACOLATA

Prot. N. 4242

Li, 29-11-00

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi;

Oggi stesso viene inviata al Co.Re.Co.;

Non e' soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 17, comma 33, Legge n.127 del 15/5/1997.

Viene trasmessa al controllo preventivo in data _____ ai sensi dell'art. 17, comma 38, della Legge n.127 del 15/5/1997.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 29-11-00


F.to CASULLI M. IMMACOLATA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 29 NOV. 2000

CASULLI M. IMMACOLATA



Il sottoscritto Segretario Comunale, _____ gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge 142/90:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 29-11-00 al 14-12-00 senza reclami;

E' divenuta esecutiva il giorno _____;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2, L.142/90);

decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.;

dell'atto;


dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita' nella seduta del _____, Prot. n. _____ (Art. 46, comma 5).

IL SEGRETARIO COMUNALE

CASULLI M. IMMACOLATA

Dalla Residenza comunale, li _____




N° 5131 PROT.

REGIONE MARCHE
Comitato Regionale di Controllo
ANCONA

Esaminato senza rilievi ai sensi
dell' art. 45 - comma - 5 della
legge 8/6/1990 n° 142 nella seduta
del..... 15 DIC. 2000.....

IL PRESIDENTE

F.to..... C. MODESTI



PIETRARUBBIA, il..... 8 GEN. 2001
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to..... CASULLI M. Immacolata